



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice del lavoro Giovanni Mimmo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **215295** del ruolo generale dell'anno **2006** promossa

DA

....., elettivamente domiciliata in Roma via Antonio Bertoloni n. 41, presso lo studio del procuratore Avv. Massimo Spada che la rappresenta e difende come da procura estesa in calce al ricorso

OPPONENTE

CONTRO

INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma via Nizza n. 35, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* il vice presidente vicario Maurizio Andriolo, elettivamente domiciliato in Roma via Nizza n. 35 presso lo studio del procuratore Avv. Paolo Boer che lo rappresenta e difende come da procura estesa a margine della memoria di costituzione

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 giugno 2006 proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 068.2006.01141481.21.000 notificata il 10 maggio 2006 con la quale l'ente concessionario alla riscossione Esatri S.p.A. intimava il pagamento della somma di € 588,24 per un credito vantato dall'Inpgi per contributi previdenziali dovuti per lo svolgimento di attività giornalistica professionista per gli anni dal 1998 al 2000. Affermava l'insussistenza della pretesa creditoria dell'Inpgi in

quanto aveva svolto attività giornalistica, quale collaboratrice di un giornale denominato "Corriere Europa" esclusivamente a titolo volontario e gratuito e non aveva percepito in relazione a tale attività alcun compenso. Conveniva, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Roma l'Inpgi chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale.

Si costituiva l'Inpgi, affermando che l'opponente aveva nel 1997 presentato richiesta di iscrizione alla gestione speciale Inpgi per il lavoratori autonomi dichiarando che svolgeva attività giornalistica quale collaboratore, ma che non aveva, nonostante i solleciti in tal senso, provveduto ad inviare le dichiarazioni reddituali obbligatorie anche qualora negative per gli anni dal 1998 al 2000; affermava che solo attraverso la documentazione allegata al ricorso era stato in grado di quantificare i contributi dovuti per gli anni in questione, rilevando che per l'anno 1998 effettivamente non risultava prodotto alcun reddito per cui l'opponente era tenuta a corrispondere unicamente le sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione reddituale pari ad € 64,65; in relazione all'anno 1999 l'opponente risultava avere dichiarato un reddito per attività autonoma di € 16.851,99, per cui era tenuta a versare a titolo di contributi la somma di € 2.048,00, a titolo di sanzioni la somma di € 307,20 e a titolo di interessi la somma di € 382,80, oltre alle somme dovute a titolo di sanzione per l'omessa comunicazione del reddito pari ad € 64,56; per l'anno 2000 rilevava che risultava effettivamente prodotto reddito da attività lavorativa autonoma non avente natura giornalistica reddito per cui l'opponente era tenuta a corrispondere unicamente le sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione reddituale pari ad € 25,82. Affermava, pertanto la sussistenza di un credito maggiore rispetto a quello iscritto nella cartella esattoriale, chiedeva il rigetto dell'opposizione riservandosi di agire in altra sede per il recupero delle maggiori somme.

Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e letta in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con cartella esattoriale notificata all'opponente l'istituto concessionario alla riscossione ha intimato il pagamento della somma di € 588,24 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi relativi agli anni dal 1998 al 2000.

L'opponente afferma che tali contributi non sono dovuti in quanto negli anni indicati non ha prodotto alcun reddito per cui non era tenuta a versare alcun contributo.

Deve premettersi, a differenza di quanto indicato dalla stessa opponente la quale fa riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato, che la stessa risulta iscritta alla

gestione separata dell'Inpgi, avendo fatto domanda di iscrizione in data 31 luglio 1997: nella domanda di iscrizione è stata la stessa opponente a dichiarare di svolgere unicamente attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento della gestione separata dell'Inpgi gli iscritti devono versare un contributo soggettivo obbligatorio pari al 10% del reddito professionale di lavoro autonomo; i contributi devono essere versati entro il 30 settembre di ogni anno e in ipotesi di ritardo è prevista dagli artt. 6 e 9 l'applicazione di sanzioni e di interessi; l'art. 10 del regolamento impone a tutti gli iscritti, anche in ipotesi in cui la dichiarazione sia negativa, di comunicare all'Inpgi annualmente il proprio reddito; l'omissione di tale comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione.

Orbene, si deve rilevare che qualora l'Inpgi affermi che l'iscritto non abbia presentato la dichiarazione reddituale gravi sull'iscritto l'onere di contestare tale affermazione provando, al contrario, di avere presentato la dichiarazione medesima, gravando sull'ente unicamente l'onere di provare l'effettiva iscrizione all'albo, dalla quale iscrizione come si è visto discendono gli obblighi previsti dal regolamento.

Nel caso in esame l'Ente ha provato la circostanza costitutiva del diritto vantato, consistente nell'iscrizione dell'opponente alla gestione separata Inpgi, per cui gravava sull'opponente la prova di avere presentato la dichiarazione reddituale annualmente; l'opponente, al contrario, non ha fornito alcuna prova in tal senso.

Ne consegue che deve ritenersi certamente fondata la pretesa dell'ente di applicazione delle sanzioni previste in caso di omessa presentazione della dichiarazione per gli anni dal 1998 al 2000.

In riferimento alla richiesta di contributi si deve rilevare che l'istituto opposto nel costituirsi e nel prendere atto delle dichiarazioni reddituali ha rilevato che nessun reddito risulta prodotto, ai fini del versamento dei contributi, per gli anni 1998 e 2000, per cui alcun contributo risulta dovuto; al contrario, in riferimento all'anno 1999 ha rilevato la produzione di un reddito da lavoro autonomo pari ad € 16.851,99, provvedendo sullo stesso a calcolare i contributi e le sanzioni dovute.

L'opponente afferma che nulla è dovuto anche per l'anno 1999 in quanto il reddito indicato è riconducibile ad altra attività lavorativa diversa da quella giornalistica.

Osserva il giudicante che in presenza di una iscrizione del giornalista alla gestione separata proprio per lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma e in presenza di una generica produzione di reddito da lavoro autonomo è onere

dell'interessato provare che il suddetto reddito non è riconducibile all'attività giornalistica, bensì ad altra attività; nella fattispecie in esame l'opponente si è limitata a dichiarare la diversa provenienza del reddito, senza tuttavia provare in alcun modo che effettivamente lo stesso non fosse riconducibile a lavoro giornalistico.

Pertanto, dalle dichiarazioni dell'Inpgi l'iscritta risulta debitrice della somma di € 2.892,94, di cui € 2.048,00 per contributi omessi relativamente all'anno 1999, € 307,20 a titolo di sanzioni, € 382,80 a titolo di interessi ed € 154,94 a titolo di sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Lo stesso ente pur riconoscendo l'esistenza di un credito maggiore non ha formulato in questa sede alcuna domanda riconvenzionale riservandosi ad altra sede di recuperare le maggiori somme.

Poiché la somma dovuta risulta ampiamente maggiore rispetto a quella iscritta a ruolo l'opposizione deve essere rigettata.

L'opponente, soccombente, deve essere condannata al pagamento nei confronti dell'Inpgi delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

rigetta l'opposizione;

condanna al pagamento in favore dell'Inpgi delle spese processuali liquidate in € 574,00 di cui € 310,00 per onorari di avvocato ed € 200,00 per diritti di procuratore, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, il 3 luglio 2007

Il giudice